



0658544371

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
Ufficio Seconda



GDAP-0074470-2011

PU-GDAP-8000-22/02/2011-0074470-2011

Ai Signori Direttori degli
Uffici di Esecuzione Penale Esterna
Loro Sedi

e.p.c. Ai Signori Provveditori Regionali
Loro Sedi

All'Ufficio del
Capo del Dipartimento – UOR
Sede

Alla Direzione Generale
del Personale e della Formazione
Sede

Oggetto: Criteri di applicazione della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Rivalutazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale
operante presso gli Uffici di esecuzione penale esterna.

A seguito dell'approvazione della legge sopra indicata, la Direzione Generale del personale, con la circolare 7 febbraio 2011 n. 0051844, ha emanato indirizzi operativi generali per la rivalutazione dei part time precedentemente autorizzati, individuando i criteri di scelta che contemperino le necessità dei servizi con le esigenze individuali del personale.

Come è noto, tutti gli uffici dovranno far pervenire alla predetta direzione generale, entro il 2 aprile 2011, le richieste di riconversione dei rapporti di lavoro, laddove abbiano rilevato, per ragioni organizzative, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività demandate all'ufficio, un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

A tal riguardo e considerata la particolare situazione del settore, appare necessario formulare per gli uffici locali, alla luce delle disposizioni emanate con la circolare sopra citata, indicazioni specifiche finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità degli uffici, cui le SS.LL. vorranno attenersi.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
Ufficio Seconda

1. Criteri generali

In via preliminare, si ritiene che l'ammissione al part time di quote elevate di funzionari, in presenza di gravi difficoltà operative (in numerose sedi si osserva la contestuale presenza di ambedue le condizioni), è motivo che incide direttamente e gravemente sull'assolvimento dei compiti istituzionali.

Codeste Direzioni, pertanto, valuteranno l'opportunità di proporre la revoca del part time per i funzionari che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 16 della legge in oggetto, nel caso in cui il numero di coloro che ne fruiscono faccia ritenere fondato il rischio di un pregiudizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Parimenti, in presenza di nuove istanze di ammissione al part time, vorranno considerare attentamente anche la consistenza dell'organico disponibile, esprimendo parere contrario laddove dovessero ravvisare, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 133/2008, di conversione del decreto legge 112/2008, il verificarsi del rischio sopra richiamato.

2. Part - time verticale

Tale tipologia di orario di lavoro non appare conciliabile con le esigenze trattamentali che occorre assicurare nei confronti dei soggetti ammessi a sanzioni o misure alternative alla detenzione.

Ad avviso di questa Direzione generale, l'inconciliabilità si sostanzia nel caso di richieste di part time verticale sia per periodi continuativi (uno o più mesi, prevalentemente in estate) sia per tutto l'anno per alcuni giorni a settimana.

In tali casi non può essere assicurata, dall'assistente sociale incaricato del procedimento, la continuità nello svolgimento degli interventi di aiuto e controllo richiesti per le misure alternative, che l'Ufficio locale ha invece l'obbligo istituzionale di assicurare per tutte le giornate di funzionamento del servizio; il presupposto di tale attività trattamentale, invero, è dato dalla conoscenza approfondita della situazione complessiva del soggetto, che viene acquisita attraverso un rapporto professionale continuativo e specifico.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Servizio Generale dell'Amministrazione Penale Esterna
Ufficio Servizi

L'assenza dell'assistente sociale incaricato per alcuni giorni a settimana o per alcuni mesi all'anno, pertanto, fa venire meno la continuità di tale rapporto professionale e trattamentale, cui non si può ovviare con accorgimenti di carattere organizzativo; l'ufficio locale, infatti, supplisce con assistenti sociali diversi da quello incaricato solo per assenze brevi e non continuative o dovute a ragioni non prevedibili.

Per le ragioni suesposte si ritiene che il part time verticale sia una tipologia di orario di lavoro che, salvo i casi particolari di cui si fa cenno nella citata circolare, debba essere di norma esclusa per gli assistenti sociali.

3. Part time orizzontale

Si ritiene che tale tipologia di orario non possa superare, nel limite massimo concedibile, il 50% dell'orario di lavoro settimanale.

Percentuali di riduzione di orario superiori a tale soglia, non consentono di assicurare tutti gli interventi istituzionali necessari per provvedere alla esecuzione delle sanzioni penali e dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

Allo stesso tempo, non paiono condivisibili tipologie di part - time orizzontale con percentuali irrisorie di riduzione, (in alcuni casi anche di una sola ora a settimana), che spesso vengono proposte al solo scopo di evitare i rientri pomeridiani e il turno di presenza del sabato, creando anche in questo caso pregiudizio alla funzionalità degli uffici.

Nelle situazioni sopra descritte, le direzioni esprimeranno parere contrario alle nuove richieste di ammissione così definite salvo che l'articolazione del part time non preveda anche il lavoro pomeridiano e la presenza il sabato.

Conclusioni

Per quanto riguarda la valutazione delle situazioni personali e familiari dei dipendenti, e nella necessità di dover operare delle scelte tra diverse unità di personale operanti nello stesso ufficio, le SS.LL. si atterranno ai criteri indicati dalla circolare della Direzione generale del personale e della formazione.

Naturalmente, nell'applicazione dei criteri sopra delineati, codeste direzioni terranno in debito conto e evidenzieranno le situazioni in cui la



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Uffici Generali dell'Amministrazione Penale Esterna
Ufficio Centrale

revoca del part time può incidere su contesti di vita o attività di lavoro avviate a seguito dell'adozione dell'orario di lavoro in argomento.

I Provveditorati Regionali, chiamati a formulare il preventivo parere sulle proposte degli uffici, avranno cura, nell'adottare i provvedimenti relativi agli uffici locali, di prendere a riferimento le direttive specifiche contenute nella presente disposizione.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigia Mariotti Culla